

(N. 1441)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GHERBEZ, BATTELLO e DE SABBATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1985

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, concernente integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 76 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978) prevede che « l'acquisto di una cittadinanza straniera non comporta perdita del diritto a conseguire il trattamento pensionistico di guerra o a fruire del trattamento stesso. Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la decadenza dal diritto a conseguire o a fruire della pensione, assegno o indennità di guerra per effetto dell'acquisto di cittadinanza straniera ».

La Commissione per le provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali, che ha adottato la stessa normativa della pensionistica di guerra, ha concesso, nei pochi casi che le si sono presentati dal 1981 ad oggi, in conformità con quanto stabilito dal sopracitato articolo 76 del testo unico, l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 3 della legge n. 932 del 22 dicembre 1980, anche a quei soggetti che, cittadini

italiani all'epoca delle persecuzioni, hanno acquisito successivamente, per motivi vari, una cittadinanza straniera. Il beneficio è stato concesso anche al coniuge superstite nel caso in cui questi, dopo la morte del dante causa, abbia riacquisito la cittadinanza di origine. La Corte dei conti ha regolarmente registrato i relativi decreti.

La richiesta di interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge n. 932 del 22 dicembre 1980 è tuttavia motivata da alcune perplessità sorte nella Commissione preposta all'applicazione della legge stessa in seguito al parere negativo, espresso dal Consiglio di Stato, in merito all'eventuale diritto ad usufruire dell'assegno vitalizio, previsto dalla legge n. 791 del 18 novembre 1980, da parte di deportati nei campi di sterminio nazisti, che all'epoca erano cittadini italiani, ma che successivamente hanno acquisito altra cittadinanza.

Non è intenzione dei firmatari della presente proposta contestare l'interpretazione

data dal Consiglio di Stato a proposito degli ex deportati nei campi « K.Z. ». Si fa tuttavia osservare che tale interpretazione non può essere estesa ai perseguitati politici antifascisti e razziali. Nel caso degli ex deportati, infatti, la persecuzione è avvenuta ad opera di uno Stato straniero, la Germania nazista, mentre i soggetti previsti dalla legge n. 932 del 22 dicembre 1980 sono stati perseguitati ad opera dello Stato italiano, durante il periodo fascista, perciò è lo Stato italiano che deve provvedere al risarcimento, anche se gli interessati hanno acquisito, altra cittadinanza, come d'altronde sancito dal citato articolo 76 del testo unico.

Si ritiene tuttavia necessario precisare che il diritto al beneficio è limitato ai cittadini in possesso della cittadinanza italiana già prima del 10 giugno 1940, ossia, sul presente disegno di legge vengono esclusi i soggetti diventati e rimasti cittadini italiani solo per il periodo dell'occupazione fascista. Pur riconoscendo il valore della lotta contro il fascismo, condotta dalle popolazioni dei territori annessi, va rilevato che tale lotta ebbe carattere di guerra di liberazione nazionale ed eventuali risarcimenti ai singoli sono già compresi nelle clausole del Trattato di pace.

I sottoscritti invitano perciò i colleghi senatori a voler approvare il presente disegno di legge.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### *Articolo unico.*

Hanno diritto all'assegno previsto dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, coloro che all'epoca delle persecuzioni, di cui allo stesso articolo, erano cittadini italiani, già residenti entro i confini stabiliti dal Trattato di pace di Rapallo.